



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 930 DEL 13.07.2016

OGGETTO: Approvazione regolamenti per l'affidamento, conferma e revoca degli Incarichi Dirigenziali per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria non medica, Amministrativa, Professionale e Tecnica.

U.O. PROPONENTE: Servizio Risorse Umane

PROPOSTA N. 1175 del 13/07/16

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Il Collaboratore Amministrativo

T.P.O.

Dott.ssa Maria Rita Montana

IL RESPONSABILE UOC

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO

RISORSE UMANE

Dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione ^{Non comporta ordine di spesa} n. _____ del _____

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

S/E/E

L'ADDETTO RESPONSABILE

(Coll. Amm.vo Seg. C. D.A.O.)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Enrico Salvo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA _____

L'anno duemilasedici il giorno TREDICI del mese di LUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusta D.P.R.S. n. 197/serv.1/S.G. del 24/06/2014, coadiuvato dal Direttore Sanitario Dott. Silvio Lo Bosco e dal Direttore Amministrativo Salvatore Lombardo con l'assistenza del Segretario verbalizzante _____

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

VISTO il D.Lgs 502/92 e s.m.i. ;

VISTA la L. R. n. 5/2009;

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, approvato con D.A. n. 220/2016 ed adottato con la Delibera n. 398 del 29/03/2016;

Premesso che con l'atto deliberativo n. 1355 del 16/12/2011 questa ASP ha approvato i regolamenti per l'affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali per le distinte Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria, sanitaria non medica Amministrativa, Professionale e Tecnica;

Considerato che , al fine di adeguare i predetti regolamenti aziendali alle vigenti normative, con particolare riferimento alle novità introdotte dal decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012, con la nota prot. n. 98187 del 16/6/2016, sono state trasmesse alle OO.SS. della Dirigenza interessate le nuove bozze di regolamento per le distinte aree della Dirigenza sopracitate, affinché venisse assicurato il passaggio contrattuale della contrattazione così come disposto dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 8/6/2000 che così recita *"Le aziende formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali."*

Vista la nota prot. 105488 del 28/06/2016 con la quale la Direzione Strategica Aziendale ha preso atto delle richieste di attivazione del predetto istituto contrattuale da parte delle Segreterie provinciali dell'ANAAO-ASSOMED , AAROI-EMAC, CISL MEDICI e ANPO ASCOTI-FIALS MEDICI, ed ha comunicato formalmente a tutte le OO.SS. interessate, l'attivazione della concertazione per l'analisi e il confronto in merito ai regolamenti di che trattasi;

Visto il verbale del 12/07/2016, che si allega al presente atto, redatto con le predette organizzazioni sindacali della Dirigenza, dal quale si evince che le OO.SS. delle Aree Contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria non Medica, Amministrativa, Tecnica e Professionale, hanno sostanzialmente condiviso le bozze di regolamento esaminate, ad eccezione di alcune annotazioni riportate a verbale da parte delle OO.SS. interessate;


Ritenuto di dover prendere atto di quanto emerso nel verbale del 12/07/2016 e di poter disporre l'approvazione del testo definitivo, concordato con le OO.SS. della dirigenza interessate, dei regolamenti per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali per la Dirigenza Medica e Veterinaria (all. 1) e per la Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Professionale e Tecnica (all. 2) che si allegano al presente atto per

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

***REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI***

AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA



PREMESSA

Le presenti disposizioni regolamentari, emanate ai sensi dell'art.28 comma 8 del CCNL 08/06/2000, disciplinano le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell'Area Medica e Veterinaria, in relazione alle previsioni recate dagli artt. 27, 28 e 29 del CCNL 08/06/2000 così come integrati dall'art. 24 del CCNL 03/11/2005 e dall'art.6 del CCNL 17/10/2008, del D.Lgvo 150/2009 e del D.Lgvo 502/92 e ss.mm. e ii. comprese quelle introdotte dal decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012.


- La presente normativa regolamentare riflette, altresì, le linee guida emanate dall'Assessorato Regionale della Sanità con D.A. n. 01790/09 del 4 settembre 2009

ART. 1 TIPOLOGIE DI INCARICHI

1. Gli incarichi dirigenziali afferiscono a due diverse tipologie di attività, quella gestionale e quella professionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse ai sensi della vigente normativa. I primi si distinguono per la relazione con le strutture complesse e con le strutture semplici mentre i secondi si articolano in professionali di alta specializzazione e professionali di base
2. In base alla anzidetta distinzione, vengono individuate quattro tipologie di incarichi, come riportato all'art. 27 comma 1 del CCNL 08/06/2000:
 - incarichi di direzione di struttura complessa;
 - incarichi di direzione di struttura semplice;
 - incarichi dirigenziali di natura professionale elevata;
 - incarichi dirigenziali di natura professionale di base.
3. L'apposito regolamento aziendale disciplina l'iter procedimentale per la determinazione della graduazione delle suddette funzioni dirigenziali.

ART. 2 INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa, ex art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 08/06/2000, sono quelli inerenti alle strutture aziendali individuate come tali dall'Atto Aziendale (Dipartimenti, Distretti Ospedalieri, Distretti Sanitari e Unità Operative Complesse).
2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, per un periodo dai 5 ai 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale con le procedure di cui al DPR n.484/1997, innovate dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D.L. 158/2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012, che ha introdotto al comma 7) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/1992 e ss.mm. e ii., i commi 7 bis) e 7 ter) e secondo le linee di indirizzo regionali approvate con D.A. 2274/2014 recepite da questa ASP con deliberazione n. 431 del 05/04/2016 e con i criteri di verifica previsti dal comma 5), così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") e dal comma 6) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.



3. Gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, fra i Dirigenti con incarico di Direzione di Strutture Complesse aggregate al Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 bis D.L.V.O. N° 502/92 e s.i.m. Il Direttore di Dipartimento ha diritto a percepire l'indennità dipartimentale, di cui all'art.39 comma 9 del CCNL 8/6/2000 nella misura stabilita dalla Direzione aziendale, **con oneri a carico del bilancio aziendale** e mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare. Pertanto le funzioni di Direttore del dipartimento non possono essere esercitate in via esclusiva. Ai sensi dell'art.50 del vigente atto aziendale l'incarico ha la durata prevista dai CC.NN.LL vigenti ed è suscettibile di rinnovo in presenza di valutazione positiva dei risultati conseguiti fatto salvo quanto previsto dal D.Lgvo 150/2009 e ss.mm. e ii di norma da tre a sette anni..

Il Direttore di dipartimento può essere sollevato dal proprio incarico, senza alcun procedimento di contraddittorio, prima della scadenza del mandato per gravi motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione o, più in generale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Relativamente alle funzioni e alle responsabilità si rimanda a quanto previsto nel vigente atto aziendale.


- 4) Gli incarichi di Direttore di Distretto Sanitario, in assenza di Dirigenti di Struttura Complessa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del D.L.gs. N° 502/92 sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, a seguito apposito avviso da espletarsi con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/97, tenuto conto di quanto previsto dal succitato art.3 sexies del D.L.vo N. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle direttive regionali in materia. Relativamente alle modalità di conferimento, alla durata e ai criteri di verifica di detti incarichi di Direttore di Struttura Complessa, si fa riferimento a quanto disposto al comma 2) del presente articolo.

Qualora l'incarico di Direttore di Distretto venga affidato ad un medico di Medicina Generale o ad un pediatra di libera si procederà alla sospensione della relativa convenzione, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge N. 412/91, col le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché al contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

ART. 3

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE

1. Per incarichi di direzione di struttura semplice, di cui all'art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate quali articolazioni interne delle strutture complesse, nonché quelli afferenti le articolazioni a valenza dipartimentale o distrettuale dotate di responsabilità ed autonomia gestionale di risorse umane, tecnologiche, economiche.
1. 2. Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente possono essere affidati, previo avviso interno riservato ai dirigenti della struttura complessa di appartenenza con anzianità di servizio dirigenziale di almeno cinque anni nella



disciplina oggetto dell'incarico che, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.

3. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto Aziendale con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario su una terna di nominativi proposti dal Responsabile della Struttura ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo..
- 4.. Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dall'art. 28 CCNL 1998/2001 così come integrato dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005 e dal comma 7 quater dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 _

ART. 4

INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA

2. Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata si intendono quelli di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c del CCNL 08/06/2000, ed identificano articolazioni funzionali interne alle Unità Operative connesse alla presenza di elevate competenze tecnico - professionali. che producono prestazioni quali-quantitative rilevanti e/o strategicamente importanti per l'Azienda
3. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferibili ai Dirigenti che hanno positivamente superato la valutazione prevista al termine del quinquennio di attività di base. Per attività si intende il servizio prestato nella qualità di dirigente medico o veterinario del SSN. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente sono affidati previa valutazione positiva del competente Collegio Tecnico, con provvedimento motivato del Direttore generale su proposta del Responsabile della struttura di appartenenza e sentito il Direttore Sanitario.
4. Relativamente a i predetti incarichi, la cui durata è compresa fra 3 e 5 anni, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dall'art 28 CCNL 8/6/2000 integrato dall'art 24 del CCNL 3/11/2005 e dal comma 7 quater dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 _

ART.5

INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE DI BASE

1. Gli incarichi dirigenziali di natura professionale di base, di cui all'art. 27 comma 1 lettera d del CCNL 08/06/2000, sono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
2. Ai dirigenti neo assunti, fino al compimento dei cinque anni di attività, sono conferibili esclusivamente incarichi di natura professionale di base, con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.



3. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28 del CCNL 08/06/2000.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza.
5. Dopo 5 anni di attività al dirigente sono conferibili incarichi di struttura semplice o di natura professionale elevata su proposta, scritta e motivata, del responsabile della struttura di appartenenza, a seguito di valutazione positiva del competente Collegio Tecnico [comma 4 art. 28 CCNL 08/06/2000], nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento.

ART. 6

PRINCIPI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE O DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA

1. Nell'affidamento degli incarichi l'Azienda deve tener conto:
 - a) delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico;
 - b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - c) dell'area e profilo/disciplina di appartenenza;
 - d) delle attitudini, competenze e capacità professionali del singolo dirigente con riferimento sia alle conoscenze specialistiche nel profilo oggetto dell'incarico che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi ricoperti, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca;
 - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati;

ART. 7


CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO

1. Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del C.C.N.L. 08/06/2000.
2. Giusta art.24 comma 6 del CCNL 3/11/2005 il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del Dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti, dopo aver verbalizzato le rispettive posizioni a quella data riassumono la propria autonomia negoziale..
3. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

ART. 8

DURATA DEGLI INCARICHI

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali hanno la durata



esplicitata nell'articolato di riferimento di ciascuna tipologia in precedenza riportata.

ART. 9 GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI

1. La graduazione delle funzioni dirigenziali, alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medica e veterinaria, è effettuata dalla Azienda con le modalità di cui all'art 51 del CCNL 5 Dicembre 1996 in applicazione dell'art.26 del CCNL 8Giugno 2000 e dell'art. 6 del CCNL del 17 Ottobre 2008. Nel rispetto dei cennati principi l'Azienda si dota di specifico regolamento per la graduazione delle funzioni

ART. 10 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE

L'art. 18 del vigente C.C.N.L. disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione in caso di:

- assenza per ferie o malattia o altro impedimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e di struttura semplice;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- aspettativa per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo
- aspettativa per mandato elettorale

In caso di assenza del Direttore del Dipartimento per ferie o malattia o altro impedimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.

Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse.

Nei casi di assenza previsti dal comma 1 dell'art. 18, da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:


- il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;;
- valutazione comparata del curriculum dai dirigenti interessati.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse

Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/97 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/92. In tal caso la sostituzione può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Nei casi di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo e di Direttore dei servizi sociali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.18.

La disciplina dell'incarico conferito per quanto attiene le verifiche, la durata e gli altri istituti applicabili è quella prevista dal vigente CCNL e dal comma 5), così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto



Balduzzi") e comma 6) dell'art. 15 del D.Lgs 502/92 e ss.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere del mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nel ruolo unico della dirigenza medica e veterinaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione si protragga continuamente oltre tale periodo, al Dirigente compete l'indennità mensile di cui al comma 7 dell'art. 18 come modificato dall'art. 11 comma 1 lettera B) del CCNL del 2005.

Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di posizione o di quello di risultato, sentite le OO.SS.


Ove non si possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico; ***in quest'ultimo caso verrà attribuita una quota maggiorata di produttività nella misura stabilita dalla Direzione generale temporalmente proporzionata al periodo di esercizio dell'interim previa valutazione positiva e nei limiti della percentuale di performance raggiunti dalla struttura cui afferisce l'interim medesimo.***

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.

ART. 11

CONFERMA O CONFERIMENTO DI NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale nel rispetto dei principi richiamati all'art. 3 punto 4 del presente regolamento
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs N. 502/92 così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi"), costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale o gestionale, l'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico.
3. La valutazione dei Dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa. Organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato D.Lgs N. 502/92, del D.Lgs 150/2009 e secondo la disciplina di cui all'art. 26 del CCNL 3/11/2005 sono:
 - A) Il Collegio Tecnico
 - B) L'Organismo indipendente di ValutazioneIl Collegio Tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica ex art. 26, c. 2, lettere B e C del CCNL 3/11/2005
4. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale presso l'Ufficio Valutazione, e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione da parte del Direttore generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico
5. L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio o ricerca, ispettive, di



- verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici
6. Per i Dirigenti con incarico di struttura complessa, ai fini della conferma nella stessa o altre UU.OO, i principi di valutazione devono tenere ulteriormente conto di:

- A) Capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito della organizzazione dipartimentale;
- B) Dei risultati ottenuti con le risorse assegnate

ART. 12

REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del CCNL 3/11/2005

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia

La revoca dell'incarico ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL 3/11/2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 30 del CCNL 5/12/1996

ART. 13


DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1. A seguito di processo di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico previa attivazione delle procedure di cui all'art.24 – comma 10 del CCNL del 2005 e delle disposizioni assessoriali in materia..
- 2. Il passaggio dei Dirigenti al rapporto non esclusivo, ai sensi della legge N. 138/2004, non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

ART.14

NORME FINALI

- 1. Gli incarichi dirigenziali, conferiti al di fuori delle norme e procedure previste dal presente regolamento o in contrasto con la normativa vigente, sono nulli a tutti gli effetti. E' nullo, del pari, ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al vigente CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria., all' Atto Aziendale ed alla legislazione vigente.,



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

***REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI***

***AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA, PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA***



PREMESSA

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 28 comma 8 del CCNL 8/6/2000, disciplina le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa in relazione alle previsioni recate dagli art. 27, 28 e 29 del CCNL 8/6/2000, così come integrati dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005 e dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 al D.Lgvo 150/2009 e D.Lgvo 502/92 e ss.mm. e ii. comprese quelle introdotte dal decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012.

ART. 1 (Tipologie incarichi)

Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e.i.m., compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale, giusto art. 27 del vigente C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area SPTA sono le seguenti:

- a) Incarichi di direzione di struttura complessa.
- b) Incarichi di direzione di struttura semplice;
- c) Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

ART. 2 Dirigenti Sanitari (Incarichi di direzione di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa ex art. 27 c, 1 lettera CCNL 8/6/2000 sono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche, finanziarie, autonomia di budget, responsabilità diretta della gestione e come tali individuate dall'Atto Aziendale. Sono conferiti per un periodo dai 5 ai 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale con le procedure di cui al DPR n.484/1997, innovate dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D.L. 158/2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012, che ha introdotto al comma 7) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/1992 e ss.mm. e ii, i commi 7 bis) e 7 ter) e secondo le linee di indirizzo regionali approvate con D.A. 2274/2014 recepite da questa ASP con deliberazione n. 431 del 05/04/2016 e con i criteri di verifica previsti dal comma 5), così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") e dal comma 6) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.

Gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, con cinque anni di attività di funzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 bis del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e delle direttive regionali in materia, tenuto conto delle capacità gestionali ed organizzative nonché della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento.

Ai sensi dell'art.50 del vigente atto aziendale l'incarico ha la durata prevista dai CC.NN.LL



vigenti ed è suscettibile di rinnovo in presenza di valutazione positiva dei risultati conseguiti fatto salvo quanto previsto dal D.Lgvo 150/2009 e ss.mm. e ii e di norma resta in carica dai 3 ai 7 anni. Il Direttore di Dipartimento ha diritto a percepire l'indennità dipartimentale, di cui all'art.40 comma 9 del CCNL 8/6/2000 nella misura stabilita dalla Direzione aziendale, **con oneri a carico del bilancio aziendale** e mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare..

Il Direttore di dipartimento può essere sollevato dal proprio incarico, senza alcun procedimento di contraddittorio, prima della scadenza del mandato per gravi motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione o, più in generale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Relativamente alle funzioni e alle responsabilità si rimanda a quanto previsto nel vigente atto aziendale .

ART. 3

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA PROFESSIONALE E TECNICA (Incarichi di direzione di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni e sono conferibili, ai dirigenti che hanno maturato esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, che abbiano superato positivamente le apposite verifiche di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L., in possesso dei requisiti e di seguito individuati.

Ai sensi dell' art. 29 – comma 4 del CCNL 8/6//2000, come confermato dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005, in assenza di dirigenti in possesso di esperienza professionale non inferiore a cinque anni, la mancanza di tale esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dall'azienda, previa informativa alle OO.SS., purché:

- siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale;
- il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all'art. 26 del richiamato CCNL


L'incarico è affidato con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, previa valutazione complessiva del curriculum, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. dei titoli culturali posseduti
2. delle attitudini personali
3. delle specifiche capacità professionali, debitamente documentate , in ordine all'adeguata formazione specifica
4. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati
6. rotazione degli incarichi

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento e tenuto conto delle capacità gestionali ed organizzative nonché della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Resta in carica tre anni. Il Direttore di Dipartimento ha diritto a percepire l'indennità dipartimentale; di cui all'art.40 comma 9 del CCNL 8/6/2000 nella misura stabilita dalla Direzione aziendale, **con oneri a carico del bilancio aziendale** e mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare.

L'incarico è rinnovabile a seguito di verifica dei risultati ottenuti.



ART. 4
Dirigenti Sanitari
(Incarichi di direzione di struttura semplice)

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti del ruolo sanitario, dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 c, 3 e c, 4 Art. 28 c, 1 del vigente C.C.N.L., previo avviso interno riservato ai dirigenti della struttura di appartenenza su proposta motivata del responsabile della struttura complessa di appartenenza.

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono così definiti:

- Individuazione del candidato all'incarico, su proposta del responsabile della struttura complessa interessata;
- Affidamento dell'incarico, con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, che tenga conto:
 - 1 delle valutazioni del collegio tecnico;
 - 2 della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - 3 dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - 4 delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti esperienze documentate di studio e ricerca;
 - 5 dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario su proposta del Responsabile della Struttura ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo..

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dall'art. 28 CCNL 1998/2001 così come integrato dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005 e dal comma 7 quater dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.mm. e ii.

ART. 5
Dirigenti Sanitari
(Incarichi di natura professionale)

Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, sono conferibili solo incarichi di natura professionale (Art. 27 c,1 lettera d), con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

Dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 e ss. del vigente C.C.N.L., agli stessi sono conferibili oltre agli incarichi di direzione di struttura semplice come sopra richiamati, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (Art. 27 c, 1 lettera c).

Gli incarichi predetti (lett. c e d) sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, previa valutazione del curriculum degli interessati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.



ART. 6
DIRIGENZA P T A
(Incarichi di direzione di struttura semplice o di natura professionale)

Ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, sono conferibili, decorso il periodo di prova, previo avviso interno riservato ai dirigenti del ruolo di appartenenza, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d), con modalità di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L..

I criteri e le procedure di affidamento, sono così definiti:

- Individuazione del candidato all'incarico, sentito il Direttore Amministrativo;
- Affidamento dell'incarico, con provvedimento motivato del Direttore Generale, che tenga conto :
 - 1 delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, sia al titolo culturale posseduto, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca
 - 2 della natura e delle caratteristiche e dei programmi da realizzare dell'incarico da conferire;
 - 3 delle valutazioni dell'organismo di verifica di cui all'art. 31, comma 4 del C.C.N.L.;
 - 4 dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - 5 dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Gli incarichi dirigenziali di struttura semplice sono conferibili nel limite del numero stabilito dall'Atto Aziendale e hanno durata da 3 a 5 anni.

ART. 7
(Durata incarichi dirigenziali e procedure per il conferimento)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L..

La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30 del CCNL del 2005 (art. 24 – comma 8 CCNL 2005).

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs 503 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il conferimento degli incarichi di cui alla lettera d) viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro.

Giusta art. 24 – comma 6 del CCNL 3/11/05 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale la cui sottoscrizione avviene entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, in conformità



alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

ART. 8

(Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali)

La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario /Amministrativo secondo le aree di appartenenza dei dirigenti, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m. costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali. La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato D.Lgs 502/1992, del D.Lgs 150/2009 e secondo la disciplina di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L. sono:

a) il Collegio tecnico,

b) l'Organismo indipendente di Valutazione.

I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale presso l'Ufficio Valutazione e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.

L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo-assunti al termine del quinto anno costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio o ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.

Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, ai fini della conferma nella stessa o altre UU.OO., i principi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono integrati da ulteriori elementi di valutazione che tengano conto:

- delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale;
- dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

ART. 9

(Revoca degli incarichi dirigenziali)

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del vigente C.C.N.L..

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia

La revoca dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario/Amministrativo

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.



ART. 10

(Graduatoria delle funzioni)

La graduatoria delle funzioni dirigenziali – alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria – è effettuata dalla Azienda con le modalità di cui al C.C.N.L. 5 dicembre 1996, in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 08.08.2000.

ART. 11

(Incarichi di sostituzione)

L'art. 18 del vigente C.C.N.L. disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione in caso di:

- assenza per ferie o malattia o altro impedimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e di struttura semplice;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- aspettativa per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo
- aspettativa per mandato elettorale.

In caso di assenza del Direttore del Dipartimento per ferie o malattia o altro impedimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.

Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse.

Nei casi di assenza previsti dal comma 1 dell'art. 18, da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

- il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;;
- valutazione comparata del curriculum dai dirigenti interessati.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse

Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/97 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/92. In tal caso la sostituzione può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Nei casi di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo e di Direttore dei servizi sociali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 18.

La disciplina dell'incarico conferito per quanto attiene le verifiche, la durata e gli altri istituti applicabili è quella prevista dal vigente CCNL e dal comma 5), così come sostituito, per la Dirigenza Sanitaria non medica, dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") e comma 6) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere del mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione si protragga continuamente oltre tale periodo, al Dirigente compete l'indennità mensile di cui al comma 7 dell'art. 18 come modificato dall'art. 11 comma 1



lettera B) del CCNL del 2005.

Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di posizione o di quello di risultato, sentite le OO.SS.

Ove non si possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico; ***in quest'ultimo caso verrà attribuita una quota maggiorata di produttività nella misura stabilita dalla Direzione generale temporalmente proporzionata al periodo di esercizio dell'interim previa valutazione positiva e nei limiti della percentuale di performance raggiunti dalla struttura cui afferisce l'interim medesimo.***

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.

ART. 12

(Disposizioni particolari)

Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo giusta legge n. 138/2004 non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.


A seguito processo di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico previa attivazione delle procedure di cui all'art. 24 – comma 10 del CCNL del 2005.

ART. 13

(Norma finale)

Gli incarichi dirigenziali, conferiti al di fuori delle norme e procedure previste dal presente regolamento o in contrasto con la normativa vigente, sono nulli a tutti gli effetti. E', del pari, nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

Per quanto non contemplato od espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia nonché all'Atto Aziendale.



costituirne parte integrante e sostanziale e nei quali sono evidenziate, in grassetto, le modifiche apportate all'originario testo condivise da entrambe le parti;

Ritenuto e considerato quanto sopra

Sentito il parere FAVOREVOLE del Direttore Amministrativo

Sentito il parere FAVOREVOLE del Direttore Sanitario

*Il presente atto è stato approvato in data 12/07/2016
dal Consiglio di Amministrazione della Azienda*

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

Prendere atto del verbale del 12/07/2016 che si allega al presente atto, redatto con le organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria non Medica, Amministrativa, Tecnica e Professionale, dal quale si rileva che le bozze di regolamenti aziendali per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali afferenti le predette Aree, sono state oggetto di concertazione a seguito richiesta di alcune OO.SS. interessate;


Approvare i Regolamenti aziendali disciplinanti l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali per la Dirigenza Medica e Veterinaria (all. 1) e per la Dirigenza Sanitaria non medica, Amministrativa, Professionale e Tecnica (all. 2), nel testo definitivo, concordato con le OO.SS. interessate, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e nel quale sono evidenziate le modifiche apportate all'originario testo, condivise da entrambe le parti;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di procedere agli atti successivi propedeutici all'affidamento degli incarichi dirigenziali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvio Lo Bosco



Il Segretario Verbalizzante

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Ferrasi

S. Ferrasi

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R.

n. 30/93 s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Per delega del Direttore Amministrativo
Il Dirigente **DELETA**

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 13.07.2016
Agrigento, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
